

# **Ordinanza 07 concernente l'adeguamento delle prestazioni dell'assicurazione militare all'evoluzione dei prezzi e dei salari**

**(Ordinanza AM concernente l'adeguamento)**

del 1° novembre 2006

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visti gli articoli 28 capoverso 4, 40 capoverso 3, 43 e 49 capoverso 4 della legge federale del 19 giugno 1992<sup>1</sup> sull'assicurazione militare (LAM),

*ordina:*

**Art. 1** Aumento delle rendite secondo l'articolo 43 capoverso 1 LAM

Le rendite secondo l'articolo 43 capoverso 1 LAM sono aumentate come segue:

- a. le rendite assegnate nel 2004 e precedentemente del 2,80 %;
- b. le rendite assegnate nel 2005 dell'1,70 %.

**Art. 2** Aumento delle rendite secondo l'articolo 43 capoverso 2 LAM

Le rendite secondo l'articolo 43 capoverso 2 LAM sono aumentate come segue:

- a. le rendite assegnate nel 2004 e precedentemente del 2,80 %;
- b. le rendite assegnate nel 2005 dell'1,30 %.

**Art. 3** Anno determinante e importo dell'adeguamento

L'anno determinante e l'importo dell'adeguamento sono fissati secondo l'articolo 24 dell'ordinanza del 10 novembre 1993<sup>2</sup> sull'assicurazione militare (OAM).

**Art. 4** Importo annuo che serve da base per il calcolo delle rendite per menomazione dell'integrità

L'importo annuo che serve da base per il calcolo delle rendite per menomazione dell'integrità ammonta a 33 187 franchi per le rendite che continuano a essere versate secondo il diritto anteriore giusta le disposizioni transitorie relative alla modifica del 17 giugno 2005 della LAM.

RS 833.12

<sup>1</sup> RS 833.1

<sup>2</sup> RS 833.11

**Art. 5** Livello dell'indice

<sup>1</sup> Le rendite che devono essere aumentate giusta l'articolo 1 sono adeguate al livello dell'indice del salario nominale di 2151 punti (giugno 1939 = 100).

<sup>2</sup> Il rincaro è compensato fino a concorrenza dell'indice nazionale dei prezzi al consumo di 113,1 punti (maggio 1993 = 100) per tutte le rendite di durata indeterminata.

**Art. 6** Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza AM del 27 ottobre 2004<sup>3</sup> concernente l'adeguamento è abrogata.

**Art. 7** Modifica del diritto vigente

L'OAM<sup>4</sup> è modificata come segue:

*Art. 15 cpv. 1*

<sup>1</sup> L'importo massimo del guadagno annuo assicurato secondo l'articolo 28 capoverso 4 della legge necessario per determinare l'indennità giornaliera e la rendita d'invalidità secondo l'articolo 40 capoverso 3 della legge ammonta a 137 545 franchi.

**Art. 8** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2007.

1° novembre 2006 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger  
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

<sup>3</sup> RU 2004 4545

<sup>4</sup> RS 833.11